

ADEMPIMENTI

Trasmissione telematica dei corrispettivi al vaglio di Assonime

di Marco Peirolo

Assonime, con la **circolare n. 14 del 24 giugno 2019**, ha illustrato la disciplina dell'obbligo di **memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi** giornalieri da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, in vigore dal **1° luglio 2019** per i soggetti con **volume d'affari superiore a 400.000 euro** e, dal **1° gennaio 2020**, per i **restanti soggetti**.

Innanzitutto, viene chiarito che, a differenza della **fatturazione elettronica**, il nuovo obbligo comunicativo, previsto dall'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#), non riguarda i soli soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ma **anche quelli non stabiliti, se ivi identificati ai fini Iva** nella forma diretta, ai sensi dell'[articolo 35-ter D.P.R. 633/1972](#), o **indiretta**, cioè mediante la nomina di un **rappresentante fiscale**.

Anche i **soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica** (es. **soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario**), se svolgono **attività di commercio al minuto o assimilate**, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla **trasmissione telematica** dei corrispettivi.

In merito, invece, all'**obbligo di emissione della fattura, se richiesta dal cliente**, l'Agenzia delle Entrate, nella [risposta all'interpello n. 149/2019](#), ha chiarito che il soggetto passivo può decidere di certificare le operazioni effettuate tramite **fattura**, anche **indipendentemente dalla richiesta della controparte**, venendo così meno l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi.

L'Associazione, pur sollecitando un chiarimento ufficiale, è dell'avviso che, per i **soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica**, la trasmissione telematica dei corrispettivi possa essere sostituita dall'**emissione della fattura in formato cartaceo**.

Le **categorie di soggetti passivi che non sono tenuti al nuovo adempimento** sono state individuate dal **D.M. 10.05.2019** e hanno **carattere temporaneo**, in quanto previste nella sola fase di **prima applicazione delle disposizioni**, con la finalità di **superare in maniera graduale l'utilizzo degli attuali documenti fiscali**, sostitutivi della fattura.

L'**ambito temporale** di validità degli esoneri risulta, tuttavia, stabilito solo per le operazioni di cui all'[articolo 1, comma 1, lett. c\), del citato D.M. 10.05.2019](#), vale a dire, **fino al 31 dicembre 2019**, le operazioni **"collegate e connesse"** a quelle esonerate dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi e le prestazioni di **trasporto pubblico collettivo** di persone e veicoli e bagagli al seguito, certificate da biglietti di trasporto.

Tra le categorie di operazioni esonerate dall'obbligo di **memorizzazione elettronica** e di

trasmissione telematica dei corrispettivi senza un termine prefissato è compresa quella delle operazioni effettuate a bordo di navi, treni o aerei durante trasporti internazionali (es. somministrazioni di alimenti o bevande).

A questo riguardo, dalla Relazione tecnica al decreto ministeriale può desumersi che la ragione dell'esonero è collegata alla circostanza che, di regola, tali operazioni **non sono assoggettate a Iva in quanto effettuate prevalentemente al di fuori del territorio unionale**, sicché la previsione di esonero è considerata priva di effetti finanziari.

Assonime auspica una modifica normativa che estenda l'esonero anche alle **operazioni effettuate nel corso dei trasporti nazionali**, tenuto conto che, anche per essi, può rivelarsi oggettivamente difficoltoso assolvere gli ordinari obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

L'Associazione si sofferma anche sul **credito d'imposta** riconosciuto per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l'**acquisto** o l'**adattamento** dei **registratori di cassa** telematici mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione in oggetto, di importo pari al **50% della spesa complessivamente sostenuta** per un massimo, riferito a ciascun apparecchio, di **250 euro** in caso di acquisto e di **50 euro** in caso di adattamento.

Sono sorti dubbi, in particolare, sull'individuazione del soggetto che può usufruire del predetto credito d'imposta nei casi in cui i registratori telematici siano **acquistati da società che operano tramite negozi in franchising**, ai quali vengono successivamente forniti.

Secondo Assonime, siccome il **credito d'imposta** può essere utilizzato dall'acquirente, che ne sostiene il costo e registra la relativa fattura d'acquisto, sembra possibile ritenere che il medesimo possa essere **fruito dal soggetto acquirente e non dai negozi** che ricevono i registratori in comodato d'uso.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >